

Milano, 17 giugno 2020

Spett.le **Università Roma Tre**
Dipartimento di Scienze della formazione

A mezzo pec: scienzeformazione@ateneo.uniroma3.it

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER: N. 12 incarichi per attività sperimentali di supporto alla popolazione migrante, coordinate dal Dipartimento di Scienze della Formazione in collaborazione con Roma Capitale, “Dipartimento per le politiche sociali Ufficio di coordinamento interventi in favore delle popolazioni migranti”, e con le associazioni dei migranti a Roma e i centri di accoglienza [...]

Alla scrivente organizzazione – che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell’elenco a tal fine previsto dall’art. 5 D.lgs. 215/03 – è stato segnalato l’Avviso di selezione pubblica in oggetto con scadenza il 18 giugno p.v.

Tra i requisiti per l’ammissione alle selezioni è indicato il possesso della “*Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea.*”

Detto requisito in primo luogo non tiene conto delle categorie di cui all’art. 38 Dlgs 165/01 (che nel caso andrebbero comunque indicate espressamente per obbligo di trasparenza nei confronti del pubblico) in materia di assunzione nel pubblico impiego.

In ogni caso l’incarico in oggetto non rientra nemmeno nei casi di cui all’art. 38 d.lgs. 165/2001 poiché il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è a tutti gli effetti assimilabile ai rapporti di lavoro autonomo, per i quali nessuna norma consente di apporre limitazioni in base alla cittadinanza, sicché vale il principio generale di parità di trattamento tra italiani e stranieri di cui all’art.2, comma 2 TU immigrazione: anzi l’art. 3 DL 138/11, convertito in L. 148/11 ha espressamente previsto il divieto di discriminazione in base alla nazionalità nell’esercizio delle attività professionali.

Pertanto, l’apposizione di un requisito di cittadinanza nei termini da Voi indicati è priva di base

legale e costituisce discriminazione, essendo un atto che in tema di “accesso all’occupazione” impone “*condizioni più svantaggiose (...) allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero*” (lett. c) art. 43, comma 2, TU immigrazione.

Ci rendiamo conto della urgenza di chiudere la procedura, ma riteniamo che la parità di trattamento e il conseguente divieto di discriminazione in base alla cittadinanza debbano essere comunque salvaguardati, anche nell’interesse della PA di attingere alle risorse migliori e più disponibili, indipendentemente dallo *status civitatis*.

Alla luce di quanto sopra Vi invitiamo:

- a **modificare** i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione al bando in oggetto, con eliminazione della clausola di cui sopra e ammissione alla selezione di **tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti**;
- a **prorogare** la imminente data di scadenza del bando dando **immediata e appropriata pubblicità** alla modifica del requisito, al fine di consentire una adeguata informazione sulla intervenuta modifica e la partecipazione a parità di condizioni di tutti gli aventi diritto.

Restiamo a disposizione per ogni opportuno chiarimento, fermo restando che, in assenza di immediato e positivo riscontro, provvederemo ad agire in giudizio, anche avvalendoci della facoltà di cui all’art. 5 d.lgs 215/2003.

Distinti saluti

Per il servizio antidiscriminazione

avv. Paola Fierro

